

Associazione "Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell'Emilia-Romagna"

Via dell'Oro n 3 - Bologna

c.f. 91311570377

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, 24 maggio 2022, ad ore 18,00 si è riunita, mediante collegamento, da remoto, in videoconferenza, su piattaforma digitale Zoom, secondo le normative vigenti a causa della pandemia da Covid 19, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione COORDINAMENTO DEI CENTRI ANTIVIO-LENZA DELL'EMILIA ROMAGNA, in seconda convocazione, andata deserta la prima convocazione delle ore 8 del 23 maggio, per deliberare su:

- Punto_1) Adeguamenti statutari alla riforma del Terzo Settore ex_D. Lgs 3 luglio 2017 n 117;
- Punto 2) Varie ed eventuali.

La Presidente, Cristina Magnani, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza, mediante collegamento audio e video delle rappresentanti di quattordici (14) su un totale di quindici (15) Organismi Associati e segnatamente di:

Casa delle donne per non subire violenza aps	Elsa Antonioni Maria Rosa Alberti
Nondasola onlus	Federica Ricco Silvia Iotti
Sos Donna odv (Faenza)	Silvia Dal Pane
Linea Rosa odv	Alessandra Bagnara Michela Guerra
Centro Antiviolenza odv	Samuela Frigeri
PerLeDonne odv	Cristina Zanasi

Casa delle Donne contro la violenza odv	Elena Campedelli
Vivere Donna aps	Laica Montanari
SOS Donna odv (Bologna)	Patrizia Pelotti
UDI Bologna aps	Rossella Mariuz
Demetra Donne in Aiuto odv	Tania Pavirani
Rompi il Silenzio odv	Daniela Palmieri
Centro Donna Giustizia aps	Paola Castagnotto
77 755 a	Ilaria Egeste

dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita, a norma dell'art 15 dello Statuto; quindi, ne assume la Presidenza, chiama a svolgere le funzioni di segretaria verbalizzante Alessandra Bagnara e dichiara aperta la riunione su quanto all'ordine del giorno.

Punto 1) Adeguamenti statutari alla riforma del Terzo settore ex D.Lgs 3 luglio 2017 n.117. La Presidente informa che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario convocare l'Assemblea per modificare lo Statuto sociale, in quanto tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare lo Statuto alle disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e che, in base alla vigente normativa, occorre che l'Associazione si trasformi e si iscriva nella settima categoria del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), relativa ad "Altro Ente di Terzo Settore", unica forma giuridica che può assumere. Le modifiche proposte sono necessaria per mantenere l'iscrizione al RUNTS. La Presidente procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto, già inviato in copia agli Organismi Associati ed evidenzia, per ciascuna norma, le differenze, ove esistenti, rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione

l'Assemblea chiede, quale ulteriore modifica, di togliere all'art. 15 lettera C) la parola "eventualmente"; all'art 16 di sostituire la parola: "due" con la parola "tre"; all'art 4 aggiungere: "l'Associazione non ha fine di lucro, è femminista, apartitica, antifascista ed è fondata sui principi della laicità".

Esaurita la discussione, la Presidente pone in votazione lo Statuto, così come ulteriormente modificato, mediante voto palese, per alzata di mano

L'Assemblea, all'unanimità, approva in versione integrale il nuovo Statuto sociale, così come sopra ulteriormente modificato, nel testo allegato al presente verbale, che ne forma parte integrante; delibera di trasformarsi e di iscriversi alla settima Categoria del RUNTS: "Altro Ente di terzo Settore" e conseguentemente, di adottare la nuova denominazione di "COORDINAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS"

La Presidente è incaricata di curare tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto che è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ex art 82 comma 3 e 5 del Codice del Terzo settore.

Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: "Varie ed eventuali". nessuno prende la parola.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, la Presidente, previa lettura del presente verbale che l'Assemblea approva all'unanimità, dichiara chiusa la riunione alle ore 19,11.

Il presente verbale è firmato solo dalla Presidente e dalla Segretaria, in quanto l'Assemblea si è svolta in videoconferenza, in conformità alla normativa vigente, in materia di pandemia da Covid 19.

La Segretaria

La Presidente

Alessandra Bagnara

3

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

COORDINAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA DELL'EMILIA-ROMAGNA ETS

TITOLO I DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

ART. 1 (Denominazione)

È costituita un'Associazione avente le caratteristiche di Ente di Terzo Settore ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* (art. 36 e seguenti) e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*: "COORDINAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA DELL'EMILIA-ROMAGNA ETS", da ora in avanti denominata "Associazione".

ART.2 (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.3 (Sede)

L'Associazione ha sede legale a Bologna in Via dell'Oro n. 3.

L'Associazione potrà avere anche una sede operativa, che sarà deliberata dal Consiglio Regionale.

TITOLO II PRINCIPI – SCOPO – FINALITA' – ATTIVITA'

ART. 4 (Principi)

L'Associazione non ha fini di lucro, è femminista, apartitica, antifascista ed è fondata sui principi della laicità.

Partecipano all'Associazione associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti di terzo settore che gestiscono Centri antiviolenza, Centri di accoglienza, Case rifugio e Case delle donne, con sede nella Regione Emilia-Romagna che operano all'interno dell'ottica della differenza di genere e/o del pensiero e della pratica della differenza sessuale.

Gli Organismi che fanno parte dell'Associazione, tenendo conto delle precipue realtà territoriali e locali, nel rispetto delle differenze e della propria storia politica, concordano con i principi dell'Associazione che sono quelli:

a) di essere impegnate a combattere la violenza alle donne, accogliere le donne nei Centri Antiviolenza da loro gestiti e favorire politiche locali tese a migliorare l'accoglienza delle donne e sensibilizzare al tema;

OM B

b) di adottare una metodologia comune e cioè la "metodologia dell'accoglienza", fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere, con la conseguenza che, sulla base di tale relazione, ogni donna accolta ha l'opportunità di intraprendere un percorso di

autonomia, consapevolezza, "empowerment";

c) di operare con un approccio di genere, che tenga presente e valuti tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita della donna e dei bambini e delle bambine (personale, sociale, relazionale, lavorativo e della salute psicofisica), di tener conto delle direttive e delle raccomandazioni di Organismi internazionali, quali le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'OMS, nonchè dei protocolli di intervento con le vittime di traumi interpersonali;

d) di operare sulla necessità che nei Centri e nelle Case lavorino solo operatrici che abbiano avuto una formazione specifica sulle dinamiche della violenza e sugli effetti che produce, ove sia garantita

la supervisione e la formazione continua;

e) di conservare completa autonomia nelle scelte e nella gestione delle proprie associazioni, nel rispetto dei principi espressi nel seguente Statuto.

ART. 5 (Scopo)

L'Associazione non ha fine di lucro.

Lo scopo dell'Associazione è di fornire sostegno e assistenza, materiali e morali, alle vittime, in particolare le donne, di maltrattamenti e violenze, fisiche, psicologiche, economiche e sessuali, in ambito familiare ed extra - familiare, di approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e la consapevolezza sulle situazioni, familiari ed extra-familiari, di disagio femminile e, in particolare, sul tema della violenza di ogni genere e sessuale in modo precipuo, nei confronti delle donne e dei loro figli, il coordinamento degli Organismi che partecipano all'Associazione.

ART. 6 (Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del terzo settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al

settanta per centro da enti del Terzo settore;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della

difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'associazione può esercitare, a norma <u>dell'art. 6 del Codice del terzo settore</u>, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

am



L'associazione può esercitare, a norma <u>dell'art. 7 del Codice del Terzo settore</u>, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 7 (Attività)

L'Associazione svolgerà attività nei settori di cui all'articolo 6 del vigente statuto e particolarmente:

- Proporre iniziative, azioni, programmi, piani di lavoro, progetti contro la violenza alle donne che abbiano un interesse comune tra i diversi Centri antiviolenza Associati
- individuare gli obiettivi politici e la programmazione annuale delle azioni che si intendono realizzare;
- favorire scambio, confronto, sostegno, valorizzazione reciproca tra Associazioni anche attraverso materiali prodotti dalle singole Associazioni poiché l'arricchimento delle singole aumenta la forza e dà maggiore visibilità all'esterno a tutte;
- agevolare lo scambio di informazioni rispetto alle convenzioni, e alle forme di finanziamento pubblico e privato, bandi e gare, ecc.;
- promuovere la conoscenza e lo scambio di esperienza relativi a nuovi progetti sviluppati dalle singole Associazioni al fine di sostenere altre che vogliono realizzare progetti simili;
- elaborare in comune progetti di ricerca per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza e aumentare la conoscenza del fenomeno;
- realizzare azioni di sensibilizzazione e prevenzione al fine di diffondere la conoscenza dell'esistenza del Centri, la loro metodologia, il problema della violenza alle donne, la cultura della differenza di genere;
- progettare e gestire corsi di formazione per figure professionali differenziate tra cui forze dell'ordine, personale socio-sanitario, insegnanti, ecc. per aumentare e scambiare conoscenze, fare circolare metodologie ed esperienze;
- organizzare convegni, dibattiti, cicli di seminari tesi ad approfondire la tematica ed incidere sulla coscienza collettiva, i mass media e le istituzioni;
- promuovere attività formative rivolte alle operatrici/volontarie delle Associazioni con lo scopo di condividere metodologie, approfondire e sviluppare nuove competenze;
- sviluppare azioni che favoriscano la consapevolezza che la violenza alle donne non è solo un problema locale ma è diffuso nel territorio dell'Emilia-Romagna come in tutto il mondo
- darsi forza reciproca nelle contrattazioni con gli Enti locali al fine di rafforzare ogni singola Associazione;
- essere forza interlocutrice e propositiva per le istituzioni comunali, provinciali e Regionali per quanto attiene la tematica della violenza alle donne e svolgere una funzione propositiva, critica ed innovativa per introdurre, migliorare e/o modificare le normative Regionali e nazionali relative ai diritti delle donne;
- promuovere e realizzare progetti di ricerca e di studio sulle cause e gli effetti della violenza a donne e minori, con particolare attenzione alle sue trasformazioni;
- progettare e mettere in atto attività di "fund-raising";
- partecipare a bandi e progetti Regionali, nazionali ed internazionali;
- promuovere la costituzione di parte civile, esercitando ogni attività connessa in ogni grado di giudizio e l'organizzazione di interventi correlati;
- partecipare a tavoli, forum Regionali, nazionali o internazionali nel rispetto della pluralità, dell'autonomia e delle scelte di ogni componente l'Associazione.

ART. 8 (Adesione ad altri enti)

L'Associazione, nell'ottica dei propri principi, per il perseguimento del proprio scopo e nell'ambito delle finalità che si propone di raggiungere, potrà aderire ad Organismi nazionali, esteri ed internazionali, aventi principi, scopi e finalità analoghi o comunque connessi per i propri, sempre nel rispetto del divieto di cui all'articolo che precede.

TITOLO III ASSOCIATI

ART. 9 (Associati)

L'Associazione è costituita da:

- Organismi Associati fondatori, che sottoscrivono l'atto costitutivo;
- Organismi Associati ordinari, che aderiscono successivamente.

Possono aderire all'Associazione associazioni di donne di volontariato, di promozione sociale e enti di terzo settore, che abbiano nello Statuto come finalità prioritaria la lotta alla violenza contro le donne e loro figli/e, la sua prevenzione, il sostegno e la protezione.

Gli Organismi Associati devono aver maturato l'esperienza della metodologia dell'accoglienza e/o dell'ospitalità da almeno tre anni ed avere sede nella Regione Emilia-Romagna.

Le associazioni aderenti gestiscono Centri antiviolenza e/o Case rifugio devono rispondere a determinati criteri di offerta qualificata dei servizi e prestazioni riferite all'accoglienza a donne e ai loro figli vittime di violenza, alla gestione dell'emergenza, all'ospitalità e alla protezione nelle case rifugio, all'individuazione e attuazione dei percorsi individualizzati; dovranno inoltre aver svolto un lavoro culturale, di formazione, prevenzione e sensibilizzazione sul territorio.

Ai sensi della Riforma del Terzo Settore (ex. D.lgs. 117/17):

- è prevista una disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità Associative in modo da garantire l'effettività del rapporto associativo;
- è espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Tutti gli organismi associati, fondatori ed ordinari, godono di uguali diritti e sono tenuti a rispettare uguali doveri.

ART. 10 (Adesione)

Gli Organismi che intendono aderire all'Associazione devono presentare domanda scritta sottoscritta dal legale rappresentante, dichiarando di condividere il presente Statuto nella sua interezza.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il proprio Statuto, atto costitutivo o altro atto attestante l'esistenza e l'effettiva costituzione;
- b) la documentazione relativa all'attività svolta;
- c) la dichiarazione dell'impegno a versare annualmente la quota Associativa all'Associazione.
- Il Consiglio Regionale, esamina la documentazione presentata e verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, decide in merito all'accoglimento della domanda.

L'eventuale rigetto della domanda di adesione deve essere esplicitamente motivato e comunicato per iscritto, mediante raccomandata a.r., all'Organismo che ha fatto richiesta di adesione.

Contro il rigetto della domanda di adesione, può presentare ricorso per iscritto all'Associazione entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione del rigetto stesso. Sul ricorso decide inappellabilmente l'Assemblea dell'Associazione nella prima riunione.

Nel caso di ammissione della domanda, l'adesione si perfeziona solo con il versamento della quota Associativa.

Nel caso in cui l'accoglimento della domanda venga comunicato entro il 30 giugno (ovvero entro tale data l'Assemblea decida positivamente sul ricorso), la quota Associativa va versata interamente; in caso di accoglimento o decisione successivi alla predetta data la quota Associativa per il primo anno dovrà essere versata ridotta alla metà.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 13. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 11 (Diritti e doveri degli Organismi Associati)

Tutti gli Organismi Associati hanno gli stessi diritti, possono partecipare alle iniziative promosse dalla Associazione e hanno diritto di intervenire all'Assemblea.

Tutti gli Organismi Associati hanno diritto di voto in ogni deliberazione Assembleare e, in particolare, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti gli Organismi Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali, se e quando emanati, e di pagare annualmente la quota Associativa.

Gli Organismi Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate:
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. La socia ne farà richiesta al Consiglio Direttivo Regionale tramite i recapiti ufficiali dell'Associazione. Al massimo entro 15 giorni, la-socia otterrà un appuntamento con la Presidente o sue delegate per visionare gli atti ed eventualmente, se richiesto, ottenerne copia;

Gli Organismi Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito.
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 12 (Quota Associativa)

La quota Associativa per il primo anno dalla costituzione viene stabilita nell'atto costitutivo; per gli anni Associativi verrà stabilita dall'Assemblea.

La quota Associativa potrà essere versata in due rate uguali, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre di ogni anno; in caso di unica rata il pagamento deve comunque essere effettuato entro il 30 giugno.

8X

Le prestazioni fornite all'Associazione dalle Associazioni aderenti sono normalmente a titolo gratuito.

În caso di necessità, l'Associazione, potrà avvalersi di personale dipendente o di prestatori di opera retribuiti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 13 (Recesso ed esclusione)

La qualità di Organismo Associato si perde cessa per:

- a) recesso dall'Associazione;
- b) scioglimento dell'Organismo Associato;
- c) mancato pagamento anche di una sola rata della quota Associativa entro un mese dalla scadenza;
- d) esclusione.
- Il recesso è comunicato al Consiglio Regionale mediante raccomandata a.r..
- Il recesso ha effetto immediato.
- L'esclusione è disposta con deliberazione motivata del Consiglio Regionale, da comunicata all'Organismo Associato escluso mediante raccomandata a.r., quando l'Organismo Associato aderente non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni se emanati ed alle deliberazioni dell'Assemblea e quando, in qualunque modo, arrechi danni morali e materiali all'Associazione.
- Gli Organismi Associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota Associativa pagata.
- Gli Organismi Associati esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esclusione con ricorso scritto all'Associazione. Sul ricorso decide inappellabilmente l'Assemblea dell'Associazione nella prima riunione.
- I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
- Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli Organismi Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14 (Organi dell'Associazione)

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea degli Organismi Associati;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) la Presidente;
- d) la Vice Presidente;
- e) la Tesoriera.

ART. 15 (Funzioni dell'Assemblea)

- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; essa si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qual volta ne faccia richiesta scritta al Consiglio Regionale almeno un decimo degli Organismi Associati, nonchè quando venga ritenuto necessario dal Consiglio Regionale.
- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
- L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca le cariche sociali (Consiglio Regionale, Presidente e Vice Presidente);
- b) determina gli indirizzi generali dell'azione dell'Associazione per l'anno successivo ed approva le iniziative vincolanti per tutti gli Organismi Associati;
- c) stabilisce indirizzi generali di gestione cui il Consiglio Regionale deve attenersi;
- d) approva la relazione del Consiglio Regionale uscente;
- e) approva i bilanci;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che vengano ad essa demandate dal Consiglio Regionale;
- g) determina le quote Associative annuali;
- h) approva e modifica l'eventuale Regolamento inerente i diversi aspetti del funzionamento interno dell'Associazione;
- i) stabilisce eventualmente commissioni e gruppi di lavoro;
- l) delibera sui ricorsi avverso il rigetto delle domande di adesione all'Associazione e sui ricorsi avverso l'esclusione degli Organismi Associati;
- m) delibera su tutto quanto, anche se non previsto nella presente elencazione, sia sottoposto alla sua competenza dagli Organi dell'Associazione;
- n) stabilisce eventualmente il calendario delle riunioni assembleari.
- L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:
- -.sia consentito alla Presidente di accertare l'identità e la legittimazione delle intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito alle intervenute di partecipare alla discussione e alla validazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle socie. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli Organismi Associati e il voto favorevole della maggioranza delle presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Organismi Associati.

ART. 16 (Partecipazione e voto in Assemblea)

Tutti gli Organismi Associati partecipano all'Assemblea, ma non possono essere rappresentati da più di tre loro delegate.

Ogni Organismo Associato ha diritto ad un voto.

Non è prevista la possibilità che un Organismo Associato possa rappresentarne un altro.

ART. 17 (Convocazione e forme di pubblicità delle Assemblee)

L'Assemblea è convocata dalla Presidente o dalla Vice Presidente.

OM

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea e l'elenco delle materie da trattare; potrà essere prevista una seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Nel caso in cui almeno un decimo degli Organismi Associati faccia richiesta al Consiglio Regionale di convocazione dell'assemblea e non si provveda entro 60 giorni dalla richiesta, la convocazione

potrà essere fatta dagli Organismi Associati richiedenti.

Le Assemblee devono essere convocate con preavviso di almeno 15 giorni con comunicazione agli Organismi Associati da farsi mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata alla sede di ogni Organismo Associato ovvero mediante posta elettronica con richiesta di conferma.

Ogni Organismo Associato avrà l'onere di comunicare al Consiglio Regionale le variazioni di sede e

di indirizzo di posta elettronica.

In mancanza di variazione comunicata da ogni Organismo Associato al Consiglio Regionale mediante lettera raccomandata a.r., varranno la sede e l'indirizzo di posta elettronica:

- per gli Organismi Associati fondatori: indicati nell'atto costitutivo;

- per gli Organismi Associati ordinari: comunicati all'atto dell'adesione.

In mancanza di indicazione nell'atto costitutivo o all'atto dell'adesione o successivamente comunicato dell'indirizzo di posta elettronica, le convocazioni dell'Assemblea potranno essere fatte solo con raccomandata a.r..

Saranno comunque valide le Assemblee, anche se non ritualmente convocate, quando siano presenti tutti gli Organismi Associati e tutti le Consigliere Regionali.

ART. 18 (Presidenza dell'Assemblea e svolgimento)

Le Assemblee saranno presiedute dalla Presidente e in sua assenza dalla Vice Presidente e in assenza anche di questa dalla Consigliera più anziana d'età; in mancanza l'Assemblea eleggerà a

maggioranza semplice la propria presidente.

La presidente dell'Assemblea verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione a partecipare delle intervenute, dirige la discussione, propone gli argomenti da trattare, regola lo svolgimento delle votazioni, invita l'Assemblea a deliberare e accerta il risultato delle votazioni; prima di ogni votazione invita le presenti a formulare le proprie osservazioni e dichiarazioni.

Le votazioni dovranno essere fatte in forma palese.

ART. 19 (Deliberazioni assembleari)

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dalla presidente dell'Assemblea e da una segretaria scelta dalla presidente stessa fra le intervenute; vengono raccolte in un apposito "Libro verbali assemblee".

Ai verbali possono essere uniti eventuali allegati.

Il "Libro verbali assemblee" deve rimanere depositato presso la sede operativa dell'Associazione, se stabilita; nel caso in cui non sia stabilita la sede operativa, deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione.

ART. 20 (Consiglio Regionale)

Il Consiglio Regionale è composto da un numero di componenti variabile da tre a sette secondo le decisioni dell'Assemblea.

Al suo interno viene eletta, dall'Assemblea, la Presidente ed eventualmente anche la Vice

Presidente.

Il Consiglio Regionale resta in carica tre anni ed le componenti sono rieleggibili.

La Presidente e la Vice Presidente durano in carica per il mandato di Consigliere Regionali.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente non sono però rinnovabili per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Regionale, nei limiti di quanto eventualmente stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione e amministrazione dell'Associazione per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire, per il conseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione delle delibere programmatiche Assembleari.

Il Consiglio Regionale inoltre:

a) gestisce i rapporti economici dell'Associazione;

b) redige i regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) presenta annualmente una relazione sull'attività svolta;

- d) predispone il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e il bilancio all'Assemblea;
- e) nomina al proprio interno una Responsabile Amministrativa (o Tesoriera);

f) coordina le commissioni e i gruppi di lavoro;

g) decide sulle domande di adesione all'Associazione;

h) stabilisce l'eventuale sede operativa dell'Associazione

i) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Regionale può attribuire specifici incarichi a propri membri, anche in via continuativa,

con facoltà di rappresentare in tali ambiti l'Associazione.

La Presidente o la Vice Presidente convoca il Consiglio Regionale almeno cinque volte l'anno e comunque quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consigliere Regionali. Nel caso in cui la Presidente o la Vice Presidente non convochi il Consiglio Regionale entro trenta giorni dalla richiesta, la convocazione potrà essere effettuata da tutte le Consigliere richiedenti.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono presiedute dalla Presidente ed in sua assenza dalla Vice

Presidente ed in assenza anche di questa, dalla Consigliera Regionale più anziana d'età.

Le convocazioni dovranno essere effettuate con raccomandata a.r. o con avviso di posta elettronica con richiesta di conferma da inviarsi alle Consigliere Regionali, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè l'elenco delle materie da trattare, ovvero con ogni altra modalità, sempre con il medesimo preavviso, che la Presidente riterrà opportuna, purchè si abbia la certezza che le Consigliere Regionali siano informate della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Regionale si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può riunirsi anche in collegamento audio /video attraverso

strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

-la Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione delle intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto

di verbalizzazione:

- sia consentito alle intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide quando siano presenti almeno tre Consigliere Regionali ed una di queste sia la Presidente o la Vice Presidente ovvero in assenza di costoro quando siano presenti almeno quattro Consigliere Regionali. Il Consiglio si intenderà validamente riunito, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti tutte le Consigliere Regionali.

Il Gonsiglio Regionale delibera a maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale la decisione della Presidente dell'Associazione (per tale effetto la Presidente non può essere sostituita dalla Vice

Oly



Presidente); qualora la Presidente non sia presente, in caso di parità di voti, la deliberazione si intende non adottata.

Le deliberazioni del Consiglio Regionale dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dalla presidente della riunione e da una segretaria scelta dalla Presidente stessa fra le intervenute;

vengono raccolte in un apposito "Libro verbali Consiglio".

Il "Libro verbali Consiglio" deve rimanere depositato presso la sede operativa dell'Associazione, se stabilita; nel caso in cui non sia stabilita la sede operativa deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione.

ART. 21 (Presidente, Vice Presidente e Tesoriera)

La Presidente ha la rappresentanza generale dell'Associazione e pertanto la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Alla Presidente spetta l'uso della firma sociale.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Regionale.

La Presidente o la Vice Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e agire su di

In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità della Presidente a svolgere le sue funzioni, la Vice Presidente la sostituisce assumendone temporaneamente le veci. La firma della Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della Presidente. La Vice Presidente può non essere nominata.

La Tesoriera o Responsabile Amministrativa ha il compito di curare la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, tenere la contabilità ed effettuare le relative verifiche, predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, controllare la tenuta dei libri contabili, curare la riscossione delle quote associative e delle entrate in genere.

ART. 22 (Elettività delle cariche)

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriera e Consigliera Regionale sono tutte gratuite. E' parimenti gratuita la partecipazione alle commissioni ed ai gruppi di lavoro.

TITOLO V PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 23 (Risorse economiche, patrimonio e bilancio dell'associazione)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, di enti bancari, anche finalizzati al sostegno di specifichi e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a t_{erzi}, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e produttive marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Per tali attività si terrà apposita contabilità separata;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Organismi Associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1º gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea delle socie entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli Organismi Associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha l'approvazione all'ordine del giorno.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO E RINVIO

ART. 24 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Organismi Associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 25 (Rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA
Recistrato II 30/5/2022 al n. 7.3 /
per Euro

AGENZIA ENTRATE
UT FAENTA - DP RAVENNA
Funzia Forma su l'accesso Forlano
Signa su l'accesso Forlano
Funzia del Constore Provinciale